

Proc. 391/13 RGACC

TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

IL GIUDICE

dott. Nicola Valletta

all'esito dell'udienza odierna osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha attivato tutela ex art. 700 cod. proc. civ., deducendo di subire pregiudizio irreparabile conseguente ad illegittimo referendum reso dai convenuti su accordo aziendale avente ad oggetto l'organizzazione del lavoro nell'ambito della turistica a cd. doppio agente a bordo dell'autobus: referendum ~~con~~ ^{senza} esito sfavorevole per la approvazione dell'accordo.

Argomenta l'istante sulla illegittima limitazione del corpo elettorale ai soli operatori di esercizio, laddove esso doveva ricomprendere tutti i dipendenti della azienda.

Adduce la ricorrente che gli effetti della illegittima consultazione determinano la necessità per il datore di lavoro di dismissione di linee di esercizio, con inevitabili riflessi occupazionali e con dispendio di energie patrimoniali.

Filt Cgil Abruzzo e Fit Cisl Abruzzo eccepiscono incompetenza per territorio del Tribunale di Chieti, avendo esse associazioni sede in Pescara ed essendo quindi competente il Tribunale di Pescara.

Nel merito, negano fondamento in ordine alla addotta necessità di dismissione di linee di esercizio.

Negano ogni irregolarità della consultazione referendaria e anzi indicano la invalidità dell'accordo medesimo.

Chiedono declaratoria di incompetenza e nel merito il rigetto del ricorso.

IL GIUDICE
Dott. Nicola VALLETTA

Uilt Uil Abruzzo nega la validità dell'accordo aziendale e la sussistenza dei presupposti di legge alla tutela.

Osserva il giudicante quanto segue.

L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata, atteso che l'accordo in questione è stato stipulato in Chieti e che viene appunto in esame la validità di patto negoziale.

Non sussiste né il "fumus iuris" né il "periculum in mora", atteso che:

- appare erroneo ritenere che la consultazione andasse estesa anche a lavoratori che fossero stati estranei ai riflessi patrimoniali (retributivi) dell'accordo, come tale non efficace "erga omnes";
- è del tutto indimostrata –pur a livello indiziario- la necessità (sotto un profilo di equilibrio dei costi aziendali) per il datore di lavoro di dismissione di linee di esercizio; non senza rilevare che i negativi riflessi occupazionali prefigurati dal datore di lavoro non possono essere valutati dal Giudice.

La validità dell'accordo ed eventualmente della consultazione referendaria ~~vanno~~^{va} esaminata nel possibile giudizio di merito.

Il ricorso va quindi rigettato e il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione ex D.M. 140/'12, anche ex art. 4.

P. Q. M.

il Giudice del Tribunale di Chieti:

- rigetta ogni richiesta di parte attorea;
- condanna i ~~ricorrenti~~^{ricorrenti} in solido alla rifusione delle spese del giudizio cautelare, liquidate per ciascun convenuto in € 1.000,00 per compenso professionale; oltre accessori di legge.

Procedimento cautelare definito.

Si comunichi

Chieti 28/3/'13.

Il GIUDICE
Dott. Nicola VALLETTA